



STUDIO DEI NOTARI
LUIGI FRANCESCO RISSO

E

DOMENICO PARISI
Sede: Via XII Ottobre 12/3 scala C
16121 Genova
Tel. 010 5535272
Off. secondario: Via G. Mazzini 27
16031 Bogliasco (GE)
Tel 010 3476409 - fax 010 5535285
e-mail: lrisso@notariato.it
dparisi@notariato.it
Cod. Fisc. e P.IVA 02047610999

Numero 5.502 di Repertorio

Numero 2.817 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il 28 (ventotto) giugno 2019 (duemiladiciannove), presso il Teatro Akropolis in Genova, Via Mario Boeddu numero dieci, alle ore diciotto.

Davanti a me DOMENICO PARISI Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è presente:

TESTI LORENZA, nata a Genova (GE) il 5 luglio 1942, domiciliata in Genova (GE), Via Ciro Menotti n. 25 a/r.

Detta comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, senza l'assistenza dei testimoni, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale in forma pubblica, all'assemblea degli associati dell'Associazione "U.C.A.M. UNIONE CAMMINATORI AMICI DELLA MONTAGNA", con sede in Genova (GE), Via Ciro Menotti n. 25 a/r, Codice Fiscale n. 80079140101.

Al ch  aderendo io Notaio faccio constare quanto segue:

la comparente dichiara di assumere la presidenza dell'Assemblea per designazione unanime dei presenti, e constata e d  atto:

- che la presente assemblea   stata qui regolarmente convocata in questo giorno ed ora in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, a sensi di legge e di statuto;

- che del Consiglio Direttivo, oltre ad essa comparente Presidente, i signori:

-- GARBARINO GIUSEPPE, Vice Presidente,   presente;

-- TROMBETTA AGATINO, Vice Presidente,   presente;

-- LUCCHINI CARLO, Segretario,   presente;

-- MEZZACASA CLAUDIO, Tesoriere,   assente giustificato;

-- AMARI GIAMPIERO, Consigliere,   presente;

-- BOTTERO BARBARA, Consigliere,   presente;

-- CANAVESE CESARE, Consigliere,   presente;

-- CARID  FABIO, Consigliere,   presente;

-- CASTELLANI GIANFRANCO, Consigliere,   presente;

-- D'ARGENIO ANTONIO, Consigliere,   presente;

-- DE LUCIS ROBERTO, Consigliere,   presente;

-- GIANGRECO VINCENZO BRUNO, Consigliere,   presente;

-- LANFRANCO ANTONINO, Consigliere,   presente;

-- LUCETTI MARCO, Consigliere,   presente;

-- ORECCHIA ANGELO, Consigliere,   presente;

-- PICCININI SERGIO, Consigliere,   presente;

-- POLIMENO DOMENICO, Consigliere,   presente;

-- POLIMENO MATTEO, Consigliere,   assente giustificato;

-- RANELI FRANCESCO, Consigliere,   assente giustificato;

-- SARDONI VITTORIO, Consigliere,   assente giustificato;

-- TACCONI MARCELLO, Consigliere,   presente;

-- TONAZZI SABRINA, Consigliere,   presente;

-- ZAMPI ROBERTO, Consigliere,   presente;

- che sono presenti e rappresentati gli associati risultanti dall'elenco all'uopo predisposto e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura su istanza della comparente;

- che   presente altres  il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti GIORGIO MEDICINA.

REGISTRATO A

GENOVA UT-APSR

Il 18 luglio 2019

al n. 2547 serie 1T

Euro 245,00

Il Presidente, constatato quanto sopra, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea legalmente costituita, ai sensi dello Statuto e di legge, ed idonea a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Informativa su aspetti e dirette conseguenze del Dlgs. 117/2017 in ambito associativo;
- 2) Approvazione di modifiche d'adeguamento al Dlgs. 117/2017 dello Statuto Sociale U.C.A.M.;
- 3) Approvazione del "Regolamento Assembleare" e del "Regolamento Elezioni del Consiglio Direttivo";
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente propone la trattazione congiunta dei primi due punti dell'ordine del giorno, trattandosi di decisioni fra loro connesse e l'assemblea, all'unanimità, approva la proposta.

Iniziando la trattazione dei primi due punti dell'ordine del giorno, il Presidente riferisce come l'associazione abbia l'onere di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, "Codice del Terzo settore", modificate dal Decreto Legislativo n.105/2018, adottando uno statuto conforme a quanto previsto dalla predetta normativa per le associazioni di promozione sociale, anche al fine di ottenere l'iscrizione nell'istituendo Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Con l'occasione il Consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno procedere ad una più generale revisione dello statuto e ha pertanto predisposto un nuovo testo di statuto che il Presidente procede ad illustrare ai presenti.

Il Presidente apre il dibattito, terminato il quale l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo di statuto di cui è stata data lettura dal Presidente in assemblea.

Il Presidente, quindi, mi consegna il testo del nuovo statuto approvato dall'assemblea che io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "B", omissane la lettura ad istanza della comparente.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le bozze del "Regolamento Assembleare" e del "Regolamento Elezioni del Consiglio Direttivo" che il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 9 del nuovo testo di statuto, sottopone all'assemblea per la loro approvazione.

Il Presidente apre il dibattito, terminato il quale l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il "Regolamento Assembleare" e il "Regolamento Elezioni del Consiglio Direttivo" di cui è stata data lettura dal Presidente in assemblea.

Il Presidente, quindi, mi consegna il testo del "Regolamento Assembleare" e del "Regolamento Elezioni del Consiglio Direttivo" approvati dall'assemblea che io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "C", omissane la lettura ad istanza della comparente.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore diciannove.

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico dell'associazione.

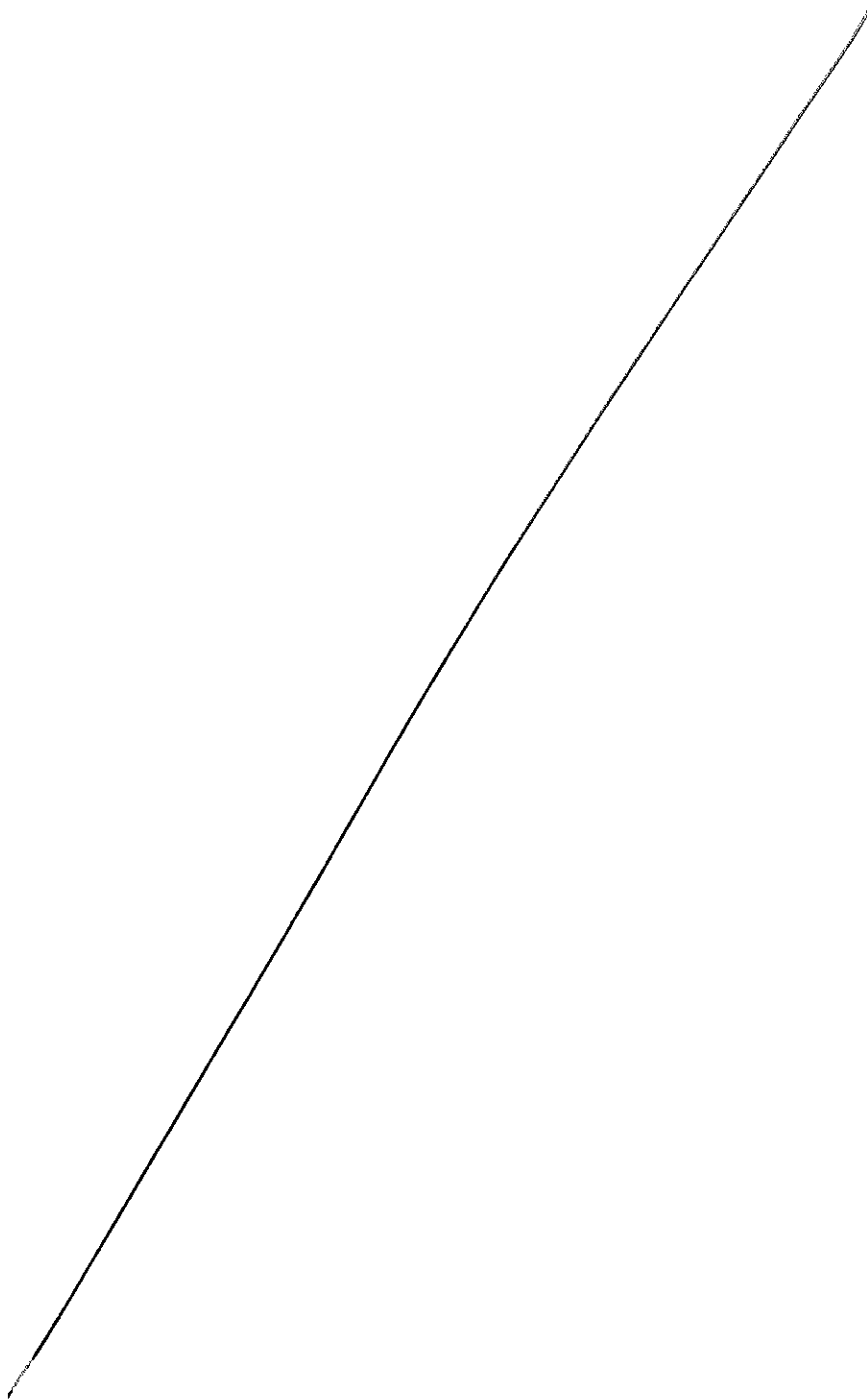
La comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, presta il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto.

Quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, occupa cinque facciate e parte della sesta fino a qui di due fogli.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo verbale, che ho letto alla comparente, la quale, da me interpellata, lo approva e lo sottoscrive, essendo le ore diciannove.

F.TO: TESTI LORENZA

-----DOMENICO PARISI





STATUTO SOCIALE

U.C.A.M. GENOVA

1930

A.P.S.

Articolo 1 - Origini, Denominazione e sede

1. Già fondata nel 1930, regolarmente poi costituitasi nel 1950 con denominazione "U.C.A.M. Unione Camminatori Amici della Montagna", l'associazione si denomina "U.C.A.M. Genova 1930 APS". Dell'acronimo "APS" verrà fatto uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
2. Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e per il periodo in cui tale iscrizione verrà mantenuta, l'associazione potrà altresì fare uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune può essere deliberato dal di seguito detto "Consiglio Direttivo" e non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti ed agli associati tutti.

Articolo 2 - Finalità ed Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1 lett.e), e in particolare:
 - attività di pulizia e manutenzione degli ambienti collinari, montani e delle spiagge;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo nr. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1 lett. f), e in particolare:
 - organizzazione di iniziative culturali volte a valorizzare il patrimonio culturale agevolandone la conoscenza, la fruibilità e l'accessibilità agli associati con particolare attenzione alle esigenze della terza età;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1 lett. i), e in particolare:

- organizzazione e gestione di attività volte a promuovere e diffondere fra i propri associati la cultura della pratica sportiva ricreativa inerente la montagna (escursionismo e sport invernali in genere), il cicloturismo e gli sport acquatici ed i valori ad essi connessi presso i propri associati, favorendola a livello amatoriale;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale di cui all' *art. 5 del D. Lgs. 117/2017*, comma 1, lett. k), e in particolare:
- organizzazione e gestione di iniziative turistico ricreative, in campeggi ed in rifugi montani, al fine di favorire l'aggregazione e la soddisfazione degli interessi culturali, artistici e ricreativi degli associati.
2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 3. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione può aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Le entrate sociali sono rappresentate dalle quote associative di iscrizione annuale, dalle quote associative per diritti di segreteria, da quote associative di partecipazione e condivisione spese in attività associative, da oblazioni effettuate da associati o da terzi, da contributi da enti pubblici e privati incluse le federazioni associative, da rimborsi assicurativi e d'utenza documentati, e da ogni altro ricavo, rendita, provento o entrata comunque denominati.
3. Il patrimonio, comprensivo di tutte le entrate di cui sopra, è utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.
4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale; è altresì espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. Gli associati sono le persone fisiche che riconoscono e si riconoscono nel presente statuto e che, presentando specifica richiesta di ammissione a norma di legge, ricevono dal Consiglio Direttivo dell'associazione, alla prima occasione utile, relativa delibera positiva. L'iscrizione decorre dalla data della relativa delibera a cura del Consiglio Direttivo e viene formalizzata sul Libro Soci.
3. Un'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata da ragioni non discriminatorie e comunicata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della stessa agli interessati, i quali hanno il diritto di richiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dell'associazione in occasione della prima convocazione utile.
4. Gli associati cessano di appartenere all'associazione :
 - a) per dimissioni volontarie presentate per iscritto all'attenzione del Consiglio Direttivo;
 - b) per decadenza pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e motivata dal mancato pagamento delle quote associative per 2 (due) anni consecutivi.
 - c) per espulsione pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, motivata da gravi contravvenzioni ai doveri stabiliti da questo statuto o dai relativi regolamenti attuativi o per essere stati condannati in via definitiva per reati ritenuti infamanti;
 - d) per decesso;

Articolo 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati tutti hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - a) partecipare alle assemblee e godere del pieno elettorato attivo e passivo purché maggiorenni ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati;
 - b) essere informati sulle attività dell'associazione ed aver la possibilità di controllarne l'andamento gestionale, sia organizzativo che amministrativo, potendo esaminare anche i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute in proprio e dovutamente documentate per attività eventualmente prestate, secondo i disposti degli organi sociali ed ai sensi di legge;
 - d) recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dall'appartenenza all'associazione, senza comunque la restituzione di quote associative di qualsiasi natura già versate.
3. Gli iscritti all'associazione hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto ed il relativo regolamento attuativo deliberato dal competente Consiglio Direttivo;
 - b) rispettare le delibere degli organi sociali;
 - c) partecipare alla vita associativa in via continuativa contribuendo al meglio delle possibilità al buon funzionamento dell'associazione, alla realizzazione delle attività per il conseguimento delle finalità statutarie ed al miglior mantenimento delle strutture e beni associativi;
 - d) mai venir meno, con atti e gesti anche verso terzi, alle norme civili del buon vivere sociale nell'ambito associativo o arrecare danni morali o materiali all'associazione ed ai suoi beni.
 - e) versare la quota associativa annuale secondo i criteri e gli importi stabiliti e deliberati dal Consiglio Direttivo
 - f) assolvere alle altre quote associative, pure queste stabilite dal Consiglio Direttivo, relative alla condivisione delle spese specifiche per le varie attività di cui si è stati partecipi.

Articolo 7 - Volontariato associativo – Assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Le prestazioni volontarie dei soci sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche da un beneficiario terzo.
3. Al socio possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'iscrizione a socio rende incompatibile qualsiasi eventuale forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
5. L'associazione deve assicurare i soci contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività prestata in volontariato, pur nel proprio esclusivo ambito, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) L'Assemblea
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) l'Organo di controllo (eventualmente nominato o comunque nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - e) l'Organo di Revisione (eventualmente nominato o comunque nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 2 (due) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Articolo 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano associativo.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente d'Assemblea eletto al momento dagli associati tra i partecipanti. In assise l'assemblea elegge, fra i partecipanti, su indicazione del Presidente dell'assemblea, il Segretario dell'Assemblea che ha il compito di redigere il verbale dei lavori e delle delibere della stessa. Tale verbale, sottoscritto poi dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, viene conservato tra i libri sociali.
3. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'associazione, almeno una volta all'anno entro il giorno

31 Marzo, al fine della delibera di approvazione o rigetto del bilancio di esercizio dell'anno precedente.

4. L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario.
5. L'assemblea deve essere inoltre convocata a fronte di eventuale richiesta motivata e sottoscritta da parte di almeno 1/10 (un decimo) degli associati con diritto al voto o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo lo richieda, sempre in forma sottoscritta e motivata.
6. L'assemblea è convocata mediante avviso con affissione nei locali della sede sociale, nelle proprie bacheche su strada se esistenti e con comunicazione scritta da inviare agli aventi diritto alla partecipazione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale avviso deve contenere la data dell'adunanza, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e, solo se assise di carattere ordinario, l'eventuale data, orario e luogo di seconda convocazione che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione scritta agli aventi diritto può avvenire a mezzo lettera, e-mail, SMS.
7. Le votazioni in assemblea avvengono di norma in modo palese tranne le eventuali riguardanti nomine o revoche di cariche associative ed in tutte le ipotesi in cui il Presidente dell'Assemblea stessa lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
8. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, che siano maggiorenni e che siano in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
9. Qualsiasi associato con diritto al voto può esprimere un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con diritto al voto, conferendogli specifica delega scritta. Ciascun associato con diritto al voto può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
10. L'Assemblea può avere carattere ordinario o straordinario. È straordinaria quella convocata per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale fusione o scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
 - a) in prima convocazione quando sono in essa rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione quando sono in essa rappresentati almeno un decimo degli associati con diritto di voto.e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, salvo che per le delibere riguardanti modifiche dello Statuto, nel qual caso delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei partecipanti.
12. L'assemblea straordinaria, convocata in unica sessione, risulta regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto.
13. Nelle deliberazioni di approvazione assembleare del bilancio di esercizio ed in quelle che eventualmente riguardassero proprie responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) nomina e revoca il numero ed i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato quale Organo di Controllo;
 - d) approva o rigetta il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'espulsione e sulla decadenza degli associati ai sensi dell'articolo 5 comma 4;
 - g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - h) approva il "Regolamento Assembleare" ed il "Regolamento elettorale del Consiglio Direttivo";
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dell'associazione è eletto dall'Assemblea, conformemente a quanto previsto nel Regolamento elettorale del Consiglio Direttivo ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 25 (venticinque). I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate aventi diritto di voto. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando in assise e' presente la maggioranza dei componenti eletti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente previsto dallo statuto; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione o suo sostituto.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 6 (sei) volte all'anno con cadenza bimestrale e comunque ogni volta che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità. Altresì dovrà riunirsi quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta sottoscritta. In tale ipotesi la

riunione deve avvenire entro venti giorni dalla data di formalizzazione della richiesta.

5. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene per iscritto mediante avviso affisso nei locali della sede sociale e con comunicazione a mezzo e-mail o SMS che ne indichi data, orario e luogo, da inviare direttamente ai componenti eletti almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) elegge al suo interno il Presidente;
 - b) elegge al suo interno il/i VicePresidente/i (con specifica delibera ne possono essere nominati al massimo due);
 - c) nomina scelti fra i propri componenti il Segretario, il Tesoriere ed i Responsabili/Gestori di tutte le Sezioni attive dell'associazione;
 - d) amministra e gestisce l'associazione tutta;
 - e) approva i Regolamenti Attuativi dello Statuto e le loro modifiche, ad eccezione del Regolamento Assembleare e del Regolamento Elettorale del Consiglio Direttivo;
 - f) predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e ne cura i relativi ulteriori adempimenti previsti dalle norme vigenti;
 - g) predispose i programmi di attività delle varie sezioni dell'associazione, promuovendoli, coordinandone la realizzazione ed autorizzandone la spesa;
 - h) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza previsti dalle norme vigenti;
 - i) gestisce l'accoglimento od il rigetto delle domande di adesione degli aspiranti associati;
 - j) si presta a conciliare, per diretta competenza, tutte le controversie portate alla propria attenzione che dovessero insorgere tra associati e tra associati e l'associazione quando si ci riferisce ai rapporti e doveri associativi stabiliti da questo statuto e dal relativo regolamento attuativo. Qualora la conciliazione non riesca provvede a deliberare nei meriti anche in senso disciplinare, salvo che nei casi delle controversie non compromettibili per legge.
8. I provvedimenti disciplinari in facoltà del Consiglio Direttivo si configurano in:
 - a) richiamo verbale motivato su delibera del Consiglio Direttivo, in privato, a cura del Presidente o del Vice-presidente o del Segretario;
 - b) richiamo scritto motivato, su delibera del Consiglio Direttivo, formalizzato a mezzo invio di lettera raccomandata ;
 - c) proposta di espulsione dall'associazione ai sensi dell'art. 5 comma 4, su cui delibererà l'Assemblea che dovrà essere all'uopo convocata.Tranne nel caso dell'espulsione, il socio rimane egualmente tenuto all'osservanza degli obblighi che lo statuto e il regolamento attuativo gli impongono
9. Il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e quanto previsto dalla normativa vigente.
10. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituire il Presidente dalla carica, motivandolo specificatamente, a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno sei volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti amministrativi e/o legali d'urgenza, sottoponendoli comunque a delibera del Consiglio Direttivo alla prima occasione utile e comunque entro 30 giorni.
5. Il/i Vicepresidente/i sostituisce/ono il Presidente in ogni sua funzione qualora questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017 ovvero quando comunque lo ritenga opportuno. Al nominato quale organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Il nominato quale organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, il nominato dovrà essere scelto tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato dall'assemblea dei soci solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo

Articolo 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di appositi conti correnti e strumenti bancari stabiliti dal Consiglio Direttivo ed in capo esclusivamente all'associazione.

Articolo 15 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio di esercizio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli eventuali adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio dell'associazione.

Articolo 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19 - Statuto

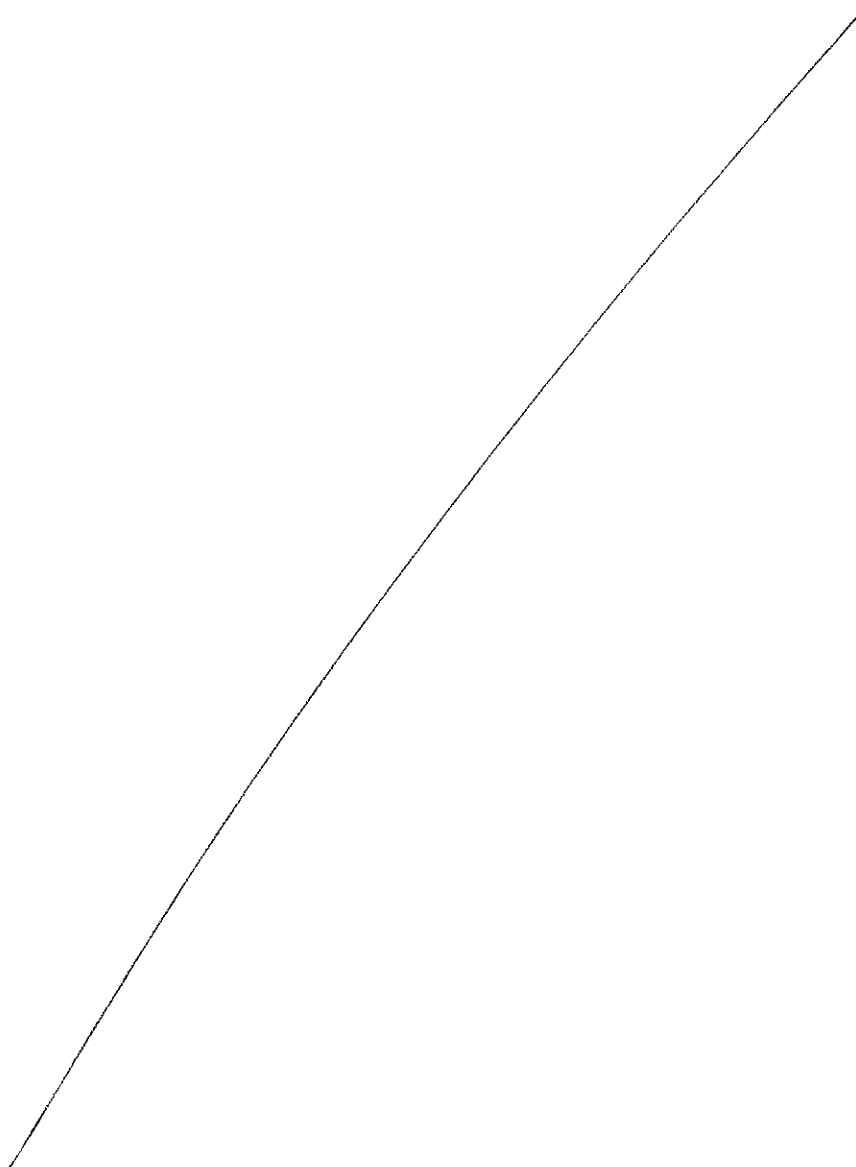
1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. Il Consiglio Direttivo approva i Regolamenti Attuativi dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi

specifici e più particolari ad eccezione del "Regolamento Assembleare" e del "Regolamento Elettorale del Consiglio Direttivo", che vengono approvati dall'assemblea.

Articolo 20 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio Direttivo in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto proseguirà il mandato fino alla naturale scadenza ove il numero dei suoi componenti sia compatibile con quello previsto dal presente statuto, altrimenti decadrà con l'entrata in vigore del presente statuto.
2. Qualunque altro organo associativo rimane in carica se non incompatibile con il nuovo statuto, fino alla sua naturale scadenza.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

F.TO: TESTI LORENZA
DOMENICO PARISI



U.C.A.M GENOVA 1930 **A.P.S.**

REGOLAMENTI ATTUATIVI DELLO STATUTO

1. **Regolamento Assembleare**
2. **Regolamento Elettorale del Consiglio Direttivo**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller, more complex flourish.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

ART. 1 – Per consentire agli associati di partecipare attivamente all'assemblea ed alle relative operazioni di voto in osservanza agli Art. 18 sub a) - 22 sub c) - 34 – 35 – 36 dello Statuto si rende necessaria, a cura del Presidente e del Responsabile di Segreteria, una preventiva azione di verifica dei convenuti da attivare a partire da 1/2hh prima dell'orario stabilito di inizio assise, mediante il ritiro di sottoscrizione (firma) dei partecipanti su elenco cartaceo predisposto con il contemporaneo eventuale ritiro dei modelli di delega, regolarmente compilati e sottoscritti da soci deleganti aventi diritto. Tali documenti verranno opportunamente conservati in archivio di segreteria come da norma prescritta.

REGOLAMENTO ELETTORALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 1 – In osservanza all'Art.27 dello Statuto, se in scadenza di mandato, l'elezione dei componenti di un nuovo Consiglio Direttivo sarà dovutamente inserito quale oggetto, fra altri, nell'ordine del giorno della prima assemblea annuale ordinaria degli associati.

ART. 2 – A partire dal giorno 10 Gennaio precedente la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, sarà cura del Responsabile di Segreteria affiggere nei locali della sede relativa comunicazione di prossime elezioni con fogli già predisposti a raccogliere le iscrizioni dei candidati che si vogliono proporre all'incarico. La candidatura al Consiglio Direttivo è riservata ai soci con diritto di voto alla data dell'assemblea degli associati in osservanza all'Art. 9 comma 8 dello Statuto.

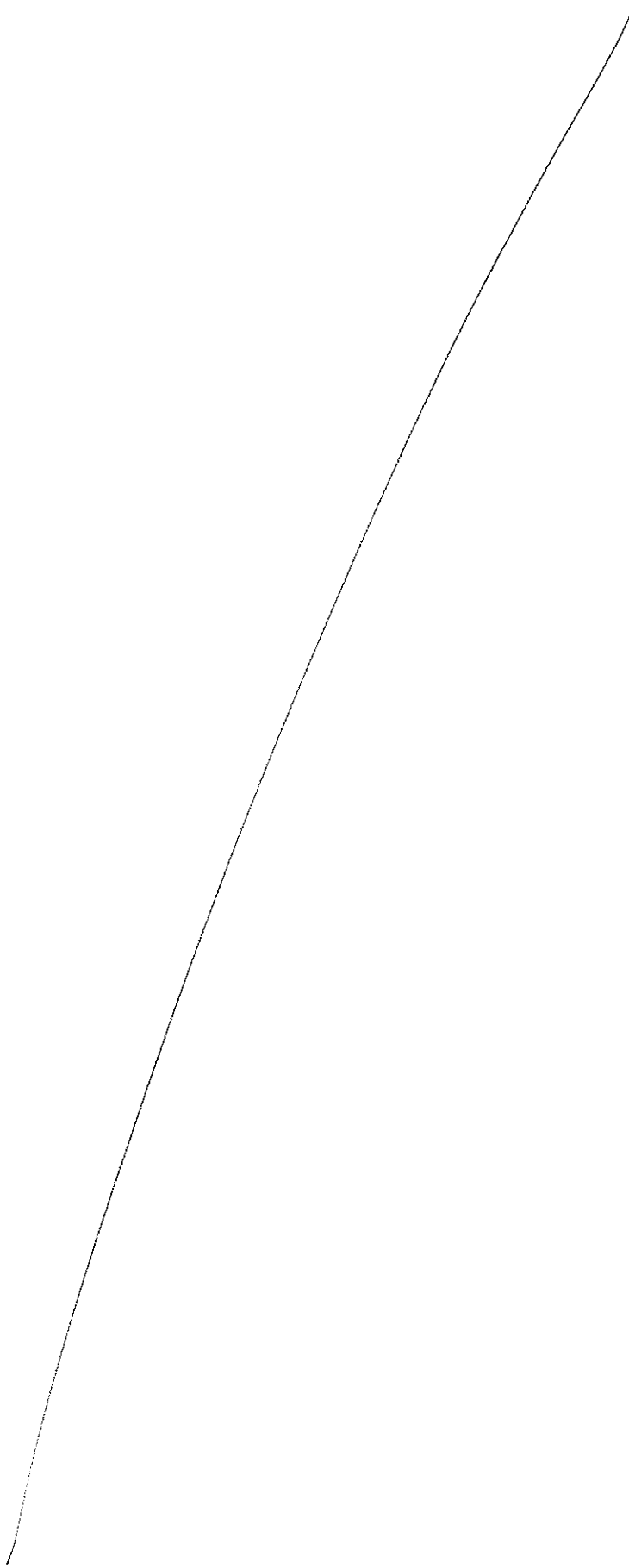
ART. 3 – I fogli predisposti a raccogliere i nominativi dei candidati all'elezione in Consiglio Direttivo, su carta intestata, numerati e siglati dal Responsabile della Segreteria, riporteranno 4 campi dove si dovranno riportare cognome/nome/sezione associativa di interesse preponderante e firma. Attualmente le sezioni per le quali indicare il proprio interesse sono "Sede" – "Escursionismo" – "Campeggio" – "Ucam Mare" – "Rifugio" – "Ciclismo". Nel caso di attivazione di ulteriore nuova sezione associativa le norme del presente regolamento avranno, per la sezione ex-novo, pari valore come salva la possibilità di specifico relativo regolamento (allegato ex-novo) deliberato ad integrazione.

ART. 4 – Nel caso il numero dei candidati al Consiglio Direttivo eccedesse a quello deliberato in ambito assembleare (cfr Art. 10 del Statuto Sociale), per ogni socio con diritto di voto, sia presente che per delega, verrà consegnata una scheda di votazione dove, in ognuna, il votante potrà indicare max 5 nominativi fra tutti i candidati, senza distinzione alcuna. terminate le operazioni di voto inizierà lo spoglio delle schede. I componenti del nuovo C.D. saranno nominati in base ai seguenti criteri:

- a) i 3 (tre) nominativi che, per ogni singola sezione indicata in fase di candidatura quale quella d'interesse preponderante, abbiano ricevuto il numero più alto di voti;
- b) soddisfatto il succitato primo criterio, la nomina degli ulteriori eletti verrà sancita sulla base delle preferenze ricevute senza altra distinzione alcuna.
- c) nel caso che qualche candidato raccolga lo stesso numero di preferenze rispetto altri, la priorità nell'elezione seguirà il criterio dell'anzianità associativa favorendo chi ne abbia maggiore.

ART. 5 – Il nuovo Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente uscente entro 30 giorni dalla data dell'assemblea elettiva con OdG dedicato alle delibere di nomina fra i propri componenti, del Presidente e degli altri ruoli incaricati necessari al funzionamento dell'associazione quali il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere ed i Responsabili/Gestori delle varie sezioni associative attive.

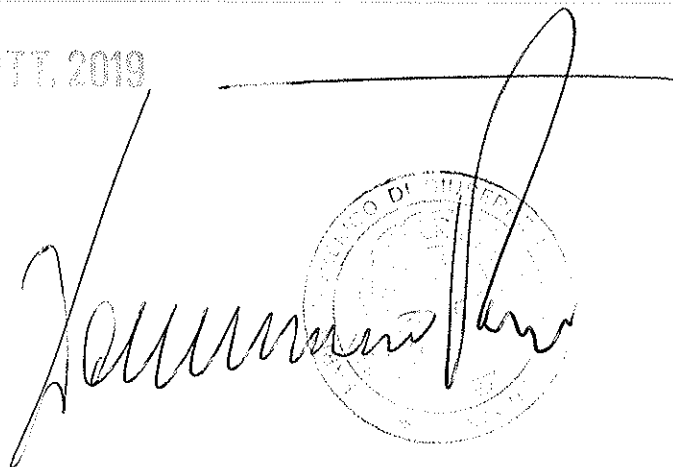
FTO: TESTI LORENZA
DOMENICO PARISI



Copia in 96 (novantasei) fasciate conforme all'originale nei miei rogiti,
munito delle prescritte firme, ad uso consentito.

Genova,

07 OTT. 2019

A handwritten signature in dark ink is written across the page. Overlapping the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "TRIBUNALE DI GENOVA" around the perimeter and "UFFICIO DI CANCELLERIA" in the center. A horizontal line is drawn above the signature.